

www.ildirittoamministrativo.it

. 04635/2011 REG.PROV.CAU.

N. 07655/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7655 del 2011, proposto da:

Consorzio L'Officina, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Caiano,  
Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso la Segreteria del  
Consiglio di Stato, in Roma, p.za Capo di Ferro 13; Ditta Corsale Maria  
Pia in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria Ati, Ati Studio  
Crc di Paolo Pastorello, Ati Consorzio Arkè, rappresentati e difesi  
dagli avv. Antonio Ausiello e Massimo Caiano, con domicilio eletto  
presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

contro

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, in persona del Soprintendente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero per i beni e le attività culturali, Restauri Eu & Ro S.r.l.;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 01411/2011, resa tra le parti, concernente APPALTO PER IL RESTAURO APPARATI DECORATIVI PARIETALI E PAVIMENTALI DELLA VILLA DEI MISTERI

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 il Cons.

Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Buccellato per delega dell'avv.to Caiano e l'avv.to dello Stato Paola Palmieri;

Rilevato che, sulla scorta della delibazione propria della presente fase, va accolto il gravame cautelare;

considerato invero:

- che gli interessi fatti valere in primo grado dagli odierni appellanti non appaiono divergenti e contrastanti, essendo viceversa la domanda diretta al rinnovo della procedura;

- che, per orientamento interpretativo ripetutamente seguito dal Consiglio di Stato e dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, quando si devono effettuare apprezzamenti di tipo discrezionale, con attribuzione di punteggi correlati a valutazione di tipo tecnico (come è nel caso di specie), l'illegittima esclusione di un concorrente, se accertata dopo l'esame delle offerte, rende necessario il rinnovo dell'intero procedimento (in termini, sez. V, 9 giugno 2008, n. 2843);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'appello (Ricorso numero: 7655/2011) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa

[www.ildirittoamministrativo.it](http://www.ildirittoamministrativo.it)

al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Condanna la Soprintendenza al pagamento delle spese processuali della presente fase liquidate in complessive 3.000 (tremila) euro, di cui 1.500 per ciascuno dei ricorrenti

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)